

DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2021
444/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SISSA 1 S.R.L. (PER CONTO DELLA PROVINCIA DI PARMA) NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T103919

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1178^a riunione del 26 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" nella versione *ratione temporis* applicabile, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dalle deliberazioni 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08, 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 e 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito: TICA 2009/2010);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, recante "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)", (nel seguito: deliberazione ARG/elt 125/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Sissa 1 S.r.l., (di seguito: anche reclamante o Sissa 1), per conto della Provincia di Parma e del Comune di Sissa Trecasali, come da delega in atti, ha presentato all’Autorità, il 7 luglio 2021 (prot. Autorità 27218 del 7 luglio 2021), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, nei confronti di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: anche gestore o e-distribuzione), lamentando “...per il preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità T103919, reso disponibile il 31/08/2010...l’applicazione dei costi di connessione secondo la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 con le integrazioni previste dalla delibera 125/10, entrata in vigore il 06/08/2010, anziché secondo la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 con le integrazioni previste dalla delibera 179/08 in vigore al momento della richiesta di connessione fatta in data 08/06/2010...”;
2. con nota del 19 luglio 2021 (prot. 28669), l’Autorità, ha comunicato alle parti sia l’inammissibilità parziale del suddetto reclamo (e la conseguente archiviazione *in parte qua*) - relativamente alla presentazione dello stesso da parte di Sissa 1 per conto del Comune di Sissa Trecasali, avendo rilevato che il reclamo ha ad oggetto doglianze relative al “...preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità T103919, reso disponibile il 31/08/2010...” e che, pertanto “...il *petitum* del reclamo - e, quindi, la correlata sfera cognitiva della funzione giustiziale - riguarda nel caso in esame circostanze di fatto e di diritto relative al periodo in cui il titolare della pratica T103919 era la Provincia di Parma...” e non il Comune di Sissa Trecasali - sia l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo presentato da Sissa 1 per conto della Provincia di Parma;
3. in data 2 agosto 2021 (prot. Autorità 30622 del 3 agosto 2021), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 28 settembre 2021, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA 2009-2010, *ratione temporis* applicabili alla fattispecie in esame:

- l'articolo 1, comma 1, lettera o), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione;
- l'articolo 1, comma 1, lettera cc), secondo cui la soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito a una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la medesima richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- l'articolo 1, comma 2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- l'articolo 6, comma 3, secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione reca il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 10 o 11 del TICA 2009-2010, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare prima di inviare all'impresa distributrice la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 8, comma 3, lettera c), secondo cui la STMG deve essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi relativi all'impianto di rete per la connessione corrispondente a una delle soluzioni tecniche convenzionali definite dall'impresa distributrice e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- l'articolo 10, che disciplina le modalità di determinazione del corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento;
- l'articolo 11 che disciplina le modalità di determinazione del corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento;
- l'articolo 15, comma 1, secondo cui nel caso di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di impianti di produzione cogenerativi ad alto rendimento e qualora la connessione sia erogata a un livello di tensione nominale superiore a 1 kV, al richiedente è data facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna. È data facoltà alle imprese distributrici di consentire al richiedente di intervenire anche sulla rete esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;
- l'articolo 15, comma 4, secondo cui nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzare in proprio la connessione, ai sensi del comma 15.1 del

- TICA 2009-2010, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 del TICA 2009-2010 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10 del TICA 2009-2010. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero;
6. rileva, altresì, il punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10, secondo cui (tra l'altro) "*...Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010, si applica il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09...*".

RIEPILOGO DEI FATTI RILEVANTI:

7. In data 8 giugno 2010, la Provincia di Parma ha presentato al gestore una richiesta di connessione per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.097,6 kW, da realizzarsi nel Comune di Sissa Trecasali (PR);
8. in data 31 agosto 2010, il gestore ha trasmesso alla Provincia di Parma il preventivo identificato con codice di rintracciabilità T0103919, nel quale - con particolare riferimento al corrispettivo per la connessione e alla facoltà di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione - si indicava che "*...l'importo a vostro carico per la connessione dell'impianto per la produzione di energia elettrica in oggetto, con lavori a carico di ENEL distribuzione, determinato in base all'articolo 10.1 e seguenti del TICA, è pari a 365.008,61 €, iva compresa...Il costo della soluzione tecnica standard è pari 24.100,00 €, I.V.A. 20% esclusa...Qualora intendiate avvalervi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, così come previsto dal comma 15.1 del TICA, modificato dalla delibera 179/08, non dovrà essere corrisposto alcun importo da parte di Enel Distribuzione, in quanto il valore della soluzione tecnica standard per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto è inferiore al corrispettivo per la connessione...*";
9. in data 27 ottobre 2010, la Provincia di Parma ha accettato il preventivo per la connessione messo a disposizione in data 31 agosto 2010;
10. in data 14 novembre 2012, la Provincia di Parma ha volturato la titolarità della presente pratica di connessione a Sissa 1;
11. in data 17 maggio 2021, Sissa 1 (per conto della Provincia di Parma) ha presentato reclamo al gestore in relazione al "*...preventivo di connessione identificato con codice di rintracciabilità T103919, reso disponibile il 31/08/2010...*", contestando "*...l'applicazione del corrispettivo di connessione secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 con le integrazioni previste dalla delibera 125/10...*";
12. in data 15 giugno 2021, il gestore, ha respinto il suddetto reclamo, evidenziando, tra l'altro, che lo stesso è stato redatto "*...conformemente alla regolazione pro-tempore vigente (TICA di cui all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 99/08, come aggiornata dalle deliberazioni 179/08 e 130/09)...*";

13. pertanto, in data 7 luglio 2021 Sissa 1 (per conto della Provincia di Parma) ha presentato all’Autorità il presente reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

14. In relazione al preventivo di connessione “...reso disponibile il 31/08/2010...” il reclamante “...lamenta l’applicazione dei costi di connessione secondo la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 con le integrazioni previste dalla delibera 125/10, entrata in vigore il 06/08/2010, anziché secondo quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08 con le integrazioni previste dalla delibera 179/08 in vigore al momento della richiesta di connessione fatta in data 08/06/2010...”;
15. più in particolare, il reclamante dichiara che “...in riferimento a quanto indicato nella delibera 179/08 in vigore al momento della richiesta del preventivo, la differenza tra soluzione tecnica standard ed il corrispettivo (cioè 24.100,00-304.173,84=-280.073,84) risulta essere negativa quindi, con il preventivo posto a zero, nessun importo dovrebbe pagare il richiedente (Provincia di Parma)...”;
16. per il reclamante, quindi, “...La Provincia di Parma, in base alla delibera in vigore al momento della richiesta del preventivo non deve pagare niente mentre in base alla delibera uscita durante la preparazione del preventivo deve pagare € 280.073,84...”;
17. il reclamante contesta le motivazioni fornite dal gestore, in particolare per il fatto che lo stesso “...conferma gli oneri previsti nel preventivo in quanto indicati in un successivo preventivo, definito come richiesta di modifica di preventivo, reso disponibile il 28/11/2012 che richiamava il preventivo richiesto in data 08/06/2010. Ci preme ricordare che la richiesta di modifica del preventivo derivava da impraticabilità del punto di connessione indicato da e-distribuzione nel primo preventivo e ribadire che, comunque, già nel primo preventivo erano stati applicati oneri derivanti da delibera uscita successivamente alla data di richiesta del preventivo stesso...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore evidenzia che la domanda di connessione alla rete dell’impianto di produzione di energia elettrica contraddistinto con il codice pratica T0103919 “...è stata presentata in data 08/06/2010; conseguentemente, è stato inviato un primo preventivo per la connessione prot. Enel-DIS-31/08/2010-0925930 redatto conformemente alla regolazione pro-tempore vigente (TICA di cui all’Allegato A della deliberazione ARG/elt 99/08, come aggiornata dalle deliberazioni 179/08 e 130/09) e tale preventivo è stato, accettato il 27/10/2010 dall’intestatario della pratica, il quale ha contestualmente espresso la volontà di voler "realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione...”;

19. per quanto sopra, il gestore, ritiene che il presente reclamo vada respinto.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

20. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla legittimità della determinazione del corrispettivo per la connessione - nel caso in cui il richiedente la connessione si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione - così come prevista nel preventivo emesso in data 31 agosto 2010;
21. a detta del reclamante, infatti, nel citato preventivo il gestore ha erroneamente applicato il TICA come modificato anche dalla deliberazione ARG/elt 125/10 - entrata in vigore il 6 agosto 2010 e, quindi, dopo la data (8 giugno 2010) di presentazione della domanda di connessione - e ciò ha comportato che "...*La Provincia di Parma, in base alla delibera in vigore al momento della richiesta del preventivo non deve pagare niente mentre in base alla delibera uscita durante la preparazione del preventivo deve pagare € 280.073,84...*";
22. a tal proposito, si osserva in primo luogo che - dall'esame del contenuto del preventivo emesso in data 31 agosto 2010 - risulta che lo stesso è stato redatto dal gestore in applicazione del TICA 2009-2010 *pro tempore vigente* (cioè il TICA modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, ARG/elt 205/08 e ARG/elt 130/09, non anche dalla deliberazione ARG/elt 125/10, come invece lamentato dal reclamante) in linea con il punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10, che, come detto, prevede espressamente che "...*Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010, si applica il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09...*" (appunto il TICA 2009/2010);
23. ed invero, dalla lettura del preventivo in parola ed in particolare del punto 4a dello stesso, si rileva che il gestore ha correttamente applicato quanto previsto dall'articolo 15, comma 4 del TICA 2009-2010, il quale prevede che - nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzare in proprio la connessione - l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 del TICA 2009-2010 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10 del TICA 2009-2010 e che, qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero;
24. ebbene, nel preventivo emesso il 31 agosto 2010 ricorre proprio la citata casistica in quanto il richiedente la connessione ha manifestato la richiamata facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione e il costo determinato sulla base della soluzione tecnica standard è risultato inferiore rispetto al corrispettivo per la connessione e, conseguentemente, la differenza tra i due relativi importi è stata negativa e il relativo corrispettivo per la connessione è stato posto pari a zero;
25. per cui, come anche ribadito dal gestore nella citata memoria del 2 agosto 2021, risulta *per tabulas* che la redazione del preventivo emesso il 31 agosto 2010 e la

quantificazione dei citati costi è avvenuta in conformità a quanto previsto dal TICA 2009-2010 *pro tempore* vigente ed in linea con il citato punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10;

26. pertanto, la condotta del gestore appare conforme al richiamato quadro regolatorio ed al principio generale del *tempus regit actum*, per cui ciascun atto o fatto giuridico soggiace alla disciplina *ratione temporis* applicabile (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 6 settembre 2017, n. 1796);
27. l'applicazione della deliberazione ARG/elt 125/10 al preventivo emesso in data 31 agosto 2010 risulta, quindi - in base all'evidenze istruttorie - meramente asserita dal reclamante e contrasta con quanto risulta espressamente dalla suddetta documentazione, rispetto alla quale il reclamante non ha fornito alcuna contraria evidenza documentale e giuridica;
28. alla luce di quanto sopra, in base ai contenuti del preventivo emesso in data 31 agosto 2010 ed in punto di diritto, la Provincia di Parma - avendo fatto richiesta di realizzare in proprio l'impianto di connessione come risulta dagli elementi acquisiti agli atti - non deve (*rectius* non avrebbe dovuto, qualora fosse rimasta titolare della pratica e fosse stato portato ad esecuzione il preventivo emesso il 31 agosto 2010) corrispondere al gestore il corrispettivo di connessione previsto nel preventivo stesso, né il gestore deve (*rectius* avrebbe dovuto) versare alcuna differenza a favore della Provincia di Parma;
29. pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta e degli elementi acquisiti agli atti, risulta accertato che il preventivo emesso in data 31 agosto 2010 è conforme alla regolazione *ratione temporis* vigente (*id est* al TICA 2009/2010) ed in linea con il citato punto 7 della deliberazione ARG/elt 125/10;
30. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
31. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Sissa 1 S.r.l. (per conto della Provincia di Parma) nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T103919;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini